

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 130/2026

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69618** depositato il 24.07.2025, proposto da **V. C.** (C.F.: OMISSIS), nata a OMISSIS rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello (C.F.: ZCCSFN94C08I274W), con cui elett.te domicilia in Viareggio (LU) alla via L. Repaci n. 16 – pec: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it - stefano.zaccariello@pec.avvocatilucca.it;

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. ti Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 – con cui è

elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- **Ente Parco Fluviale dell'Alcantara** (codice fiscale 96005940836), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante ing. Santi Trovato, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Nigris (DNGGNN68E28D883I) del foro di Lecce, giusta procura in atti ed in virtù di determina del Direttore n. 110 del 10.07.2025 - P.E.C.: denigris.giovanni@ordavvle.legalmail.it;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 21.10.2025, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo, V. C. ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: "*A) … dichiarare l'illegittimità del silenzio inadempimento dell'INPS avverso le istanze di ricalcolo della pensione n. OMISSIS e delle determine di liquidazione di pensione 12.3.2012 (cfr. doc. 3) e successiva del 12.3.2014 (cfr. doc. 4) nella parte in cui non tengono conto, nel calcolo della base pensionabile, delle maggiori retribuzioni del periodo 1.10.2005 - 31.12.2012 determinate dalla promozione in posizione retributiva D6; B)… accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione n. OMISSIS, con il calcolo della base pensionabile tenendo conto delle maggiori retribuzioni di posizione D6 nel periodo 1.10.2005 – sino alla cessazione e, per l'effetto: C) condannare l'I.N.P.S. alla corresponsione dei corrispondenti ratei di*

pensione come sopra maggiorati dalle retribuzioni di posizione D6 nel periodo 1.10.2005 – sino alla cessazione, in ordine pro rata pensionistica, a decorrere dall'1.1.2013 di collocamento in pensione" oltre accessori.

II. A fondamento della composita domanda, la ricorrente deduce:

(a) di essere cessata dal servizio presso l'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, in data 31.12.2012, con profilo professionale "D", posizione retributiva "D6";

(b) che, in particolare, la posizione retributiva "D6" le era stata riconosciuta dall'amministrazione datrice di lavoro, in data 9.9.2010, giusta deliberazione n. 19 e con decorrenza retroattiva a far data dall'01.10.2005 (cfr. doc. 5);

(c) che, collocata in pensione di anzianità a decorrere dall'1.1.2013, tuttavia, le maggiori retribuzioni di posizione D6 non le sono state applicate per il calcolo della pensione. In dettaglio:

- con una determina OMISSIS del 12.03.2013, l'I.N.P.S. di Catania le concedeva la pensione ordinaria di anzianità d'importo lordo pari ad € 37.931,37 (doc. 3), poi ricalcolato in € 40.734,47 con successiva determina del 12.3.2014 (in doc. 4) alla stregua dell'inserimento della maggior contribuzione dovuta da invalidità civile;

- ambo le determine, però, hanno erroneamente assunto quale base pensionabile per il calcolo della prestazione quella commisurata alle retribuzioni di posizione "D5", deponendo in tal senso il frontespizio dei due mod. Pa04 datati, rispettivamente, 20.11.2012 e 25.11.2024 (doc. 6-7);

(d) che INPS, in altri termini, non ha tenuto conto, ai fini del calcolo

della pensione, dei maggiori importi stipendiali relativi al periodo 01.10.2005 - 31.12.2012, determinati dall'avanzamento di carriera in posizione retributiva "D6";

(e) che la sua istanza di applicazione di dette maggiorazioni stipendiali, datata 15.1.2016, non conduceva INPS all'auspicato ricalcolo.

III. In data 14.02.2025, si è costituito INPS, deducendo, in linea principale, la necessità di ordinarsi il contraddittorio nei confronti dell'Ente datoriale e, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la infondatezza nel merito del ricorso. In via ancor più gradata, formula eccezione di prescrizione dei diritti vantati. INPS fa presente, segnatamente, che il calcolo della pensione è stato effettuato sulla base delle retribuzioni certificate dall'Ente datore di lavoro e che, se si eccettuano quelle fatte pervenire in vista del collocamento a riposo della ricorrente, non constano denunce mensili analitiche (DMA) trasmesse, successivamente, dall'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara. Di talché, sin quando l'Ente datoriale non certificherà la nuova retribuzione accompagnata da regolarizzazione contributiva attestate da nuove DMA, ad INPS è inibito procedere alla riliquidazione della pensione.

III. In vista dell'udienza del 18.03.2025, cui il Decidente rinviava con decreto emesso fuori udienza in accoglimento dell'istanza prodotta dalla difesa tecnica della C. parte ricorrente, in data 07.03.2025, ha prodotto memoria difensiva, ribadendo gli assunti difensivi contenuti del mezzo introduttivo e prendendo posizione

sulle opposte eccezioni.

IV. Con ordinanza n. 63/2025, resa all'esito dell'udienza del 18.03.2025, il Decidente, in applicazione dell'art. 160 bis co. 1 c.g.c., ha ordinato disporsi la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, per le ragioni ivi meglio illustrate, contestualmente fissando l'odierna udienza di discussione per il prosieguo.

V. In data 08.09.2025, si è costituito in atti l'Ente Parco dell'Alcantara, concludendo, preliminarmente, per l'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e di "*difetto di qualsivoglia domanda giudiziale nei confronti dell'Ente Parco*" e, nel merito, per il rigetto del ricorso introduttivo perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, chiede accertarsi la piena legittimità del proprio operato e, per l'effetto, di dichiarare la sua completa estraneità alle richieste della ricorrente, in quanto di competenza, al più, dell'intimato INPS.

VI. A fondamento delle conclusioni trascritte, l'Ente Parco prospetta infatti che, in relazione alle pretese coltivate *ex adverso*, è maturata la prescrizione dei diritti vantati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 c.c. e 2, co. 1 e 2 R.D.L. n. 295/1939, nel testo sostituito dall'art. 2 L. 428/85 richiamato dall'art. 143 D.P.R. n. 1092/73. Puntualizza, inoltre, che il mezzo introduttivo non contiene alcuna domanda direttamente rivolta nei suoi confronti. Esclude, nel merito, la ricorrenza di qualsivoglia profilo di erroneità e/o illegittimità nel proprio operato, rimarcando a tal fine:

- che, con deliberazione commissariale n. 112 del 30.09.2005, la ricorrente, già comandata presso l'Ente resistente, è stata immessa – *ex lege* regionale n. 71/1995 - nei propri ruoli organici, mantenendo, ai sensi dell'art. 18 del suo Regolamento di Organizzazione (approvato giusta D.A. n. 103/Gab del 12.04.2005), la qualifica posseduta nell'Ente di provenienza e, segnatamente, il profilo professionale di Istruttore Direttivo Cat. D5;

- che, con deliberazione commissariale n. 07/2006, è stato applicato alla ricorrente il riposizionamento giuridico ed economico (ex DRR 11/95 e DD.PP 9 e 10/2001), con il mantenimento della qualifica e del profilo professionale posseduti presso l'Ente di provenienza;

- che, anche in esito ad una procedura conciliativa, il Comitato Esecutivo, con sua delibera n. 19 del 09.09.2010, ha proceduto a riconoscere alla dipendente la posizione economica D6 con decorrenza dal momento della sua immissione in ruolo (01.10.2005) e conseguente pagamento delle differenze retributive (di importo pari a € 7.684,79) tra quanto percepito in Cat. D5 e quanto spettante alla stregua dei parametri stipendiali della Cat D6;

- che alcuna ripercussione negativa si è peraltro materializzata sui dati contabili finali riguardanti il calcolo, fra l'altro, dell'importo della pensione corrisposti dall'Ente Previdenziale, tenuto conto che la differenza dell'importo del contributo previdenziale mensile, discendente dal sopravvenuto riconoscimento della Cat. D6 alla dipendente, è stato regolarmente versato all'Inpdap - come per legge – unitamente alla corresponsione delle somme arretrate e calcolate

per anno di competenza;

- di aver inviato ad Inps (e per esso all'ex Inpdap), dapprima, una nota n. 3818 del 20.11.2012 (doc.1) con acclusa documentazione funzionale alla concessione della pensione in favore della ricorrente, comprensiva del primo PA04, cui faceva seguito - giusta nota prot. 2476 del 27.11.2014 (doc. 2) - nuovo P04, contenente le retribuzioni per cassa riferita agli emolumenti stipendiali liquidati negli anni 2013 e 2014 unitamente agli importi indicati per cassa – nonché, ancora, nota prot. n. 596 del 31.03.2016 (doc. 3) - compulsata a sua volta da Inps Catania (gestione dipendenti pubblici) in forza di richiesta datata 17.03.2016 (doc. 4) – di trasmissione all'Ente previdenziale di nuovo PA04 con indicazione degli importi riferiti agli anni di riferimento questa volta per competenza, con tutte le annotazioni necessarie all'individuazione delle retribuzioni dichiarate. Sottolinea che della descritta vicenda amministrativa, esso ha reso edotta anche l'odierna ricorrente, si come emerge dalla documentazione versata in giudizio. Richiama a comprova del suo fattivo e legittimo operato, l'estratto conto Inps (doc. 5) concernente i periodi di servizio, figurativi e riconosciuti aggiornato alla data del 14.05.2025.

VII. In vista dell'odierna udienza, parte ricorrente ha versato in atti memoria illustrativa a fondamento dell'accoglimento del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione trattamento di quiescenza

attualmente goduto. Quest'ultimo, secondo la prospettazione attorea, sarebbe erroneo per non aver valorizzato la posizione retributiva D6 di cui la C. era titolare, alla cessazione dal servizio, in ragione del riconoscimento portato dalla deliberazione n. 19 del 09.09.2010 del Comitato esecutivo dell'Ente datore di lavoro e della presupposta vicenda conciliativa che ne sta alla base, determinative, a loro volta, della corresponsione a suo vantaggio delle pertinenti differenze retributive (fra livello D5 e D6) nella misura di euro 7.684,79.

2. La costituzione del terzo chiamato in causa ex art. 160 *bis* c.g.c. l'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara –certamente, ed *ex ante*, titolare dell'interesse ad opporsi al ricorso nella misura in cui l'accoglimento di quest'ultimo implicasse pretese di INPS verso il datore di lavoro pubblico – ha consentito di acquisire elementi di prova per accogliere il ricorso nei termini che seguono.

3. INPS - che ha prodotto in giudizio memoria ma non documenti - sostiene che "*il calcolo della pensione è stato effettuato sulla base delle retribuzioni certificate dall'Ente datore di lavoro. Si rileva inoltre che, dalla visualizzazione in banca dati delle denunce mensili analitiche (DMA) trasmesse dall'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara <u>non risultano inviate denunce successive a quelle comunicate al momento del collocamento a riposo</u>*. Aggiunge INPS, inoltre, che "*questo Istituto potrà procedere alla riliquidazione della pensione solo a seguito di certificazione di nuova retribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro, accompagnata da regolarizzazione contributiva attestate da nuove DMA*".

3.1. L' Ente Parco Fluviale dell'Alcantara ha però documentato (all.

3) che, con nota prot. 596 del 31 marzo 2016 di riscontro "all'ulteriore nota" di INPS del 17.03.2016, esso ha trasmesso "*ai fini della riliquidazione del trattamento di pensione …Mod PA04 dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara integrato con somme erogate negli anni 2013 e 2014 dopo il collocamento a riposo*", precisando peraltro che, nel precedente PA04 del novembre 2014, gli importi erogati negli anni 2013 e 2014, ossia dopo il collocamento a riposo della dipendente, erano stati indicati per cassa anziché, come ora, distribuiti per competenza. Il modello PA04, trasmesso nel 2016, differentemente da quelli precedenti del 20.11.2012 e 25.11.2014 (all. 6 e 7 al ricorso), indica stavolta "il livello o qualifica alla cessazione" in "Funzionario direttivo D6".

3.2. Stando così le cose, la determinazione di pensione del 12.3.2014 (cfr. all. 4 al ricorso) – la quale, secondo la prospettazione della ricorrente rimasta incontroversa (art. 156 c.g.c.), regge attualmente la liquidazione dell'assegno pensionistico della C. – non può essersi fondata sulle risultanze né del modello PA04 del *novembre 2014* trasmesso dall'amministrazione datrice di lavoro (nel quale gli "importi erogati negli anni 2013 e 2014, ossia dopo il collocamento a riposo della dipendente, erano stati indicati per cassa") né del modello PA04 trasmesso ad INPS dall'ENTE giusta nota prot. 596 del 31 marzo 2016. Modello, quest'ultimo, che – lo si ribadisce – nel frontespizio opera espresso riferimento alla posizione economica D6 della lavoratrice.

4. Quanto sin qui osservato, peraltro, è speculare alla tesi

difensiva perorata da parte ricorrente, la quale, lamentando nel ricorso introduttivo che il trattamento goduto non è commisurato alla posizione retributiva D6 in sua titolarità alla cessazione, precisa, nella memoria versata in atti l'11.10.2025 in seguito alla discovery favorita dall'amministrazione datoriale, che "*in ogni caso il modello PA04 del 2016 avrebbe dovuto condurre a un ricalcolo migliorativo della pensione, cosa che l'INPS ha omesso di fare, cristallizzando il pregiudizio in capo alla ricorrente*".

4.1. Per il resto, ha invece natura meramente dubitativa – e non è perciò meritevole di seguito - l'affermazione, anch'essa leggibile nella memoria dell'11.10.2025, che, senza peculiare convinzione, pare indubbiare la correttezza degli importi riportati nel modello PA04 2016.

4.2. Venendo all'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute, deve anzitutto considerarsi che la ricorrente è stata collocata in quiescenza con decorrenza 01.01.2013. La nota INPS del 17.03.2016 (all. 4 alla produzione dell'Ente datoriale) - con cui l'Istituto, rivolgendosi al datore di lavoro pubblico, fornisce anche riscontro la nota istanza C./G. del 15.01.2016 (all. 1 al ricorso, ove si alludono a pagamenti successivi al pensionamento e dei quali si richiede valorizzazione pensionistica) – non solo interviene nel quinquennio successivo ma pure integra, a ben considerare, riconoscimento del debito dal quale si diparte un nuovo termine prescrizionale quinquennale che cade il 17.03.2021. Per l'effetto, devono ritenersi prescritti i maggiori ratei spettanti alla ricorrente nel

periodo che va dal 17.03.2021 al 30.09.2022, data, quest'ultima, cui risale la notificazione a mezzo pec dell'atto di diffida inoltrato ad INPS (all. 2 al ricorso).

5. Per quanto sopra, il ricorso deve essere accolto e, in conseguenza, va affermato il diritto della ricorrente a vedersi riliquidato il trattamento in godimento con decorrenza 01.01.2013 ma con eccezione del periodo avvinto da prescrizione (17.03.2021 al 30.09.2022), rimettendosi alla sede amministrativa l'attività conformativa al *dictum* giudiziale da effettuarsi, ad opera di INPS, tendendo in considerazione le risultanze del modello PA04 trasmesso dall'Ente Parco fluviale dell'Alcantara in forza della nota prot. 596 del 31 marzo 2016. Per l'effetto, INPS va altresì condannata, per i periodi non prescritti come sopra indicati, al pagamento della differenza fra ratei fin qui corrisposti e ratei dovuti in esito alla riliquidazione, maggiorando ciascuna singola differenza di interessi e rivalutazione monetaria computati secondo il cd. criterio dell'assorbimento.

6. La peculiarità delle questioni di fatto emerse e trattate nel giudizio, al pari dell'andamento processuale, suggeriscono eccezionalmente disporsi la compensazione delle spese di giudizio fra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese di giudizio fra tutte le parti.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni

alla stregua della complessità dei fatti di causa.

Così deciso**, in Palermo**, nella camera di consiglio del **21 ottobre 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 maggio 2026

Pubblicata il 19 maggio 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)